

La riserva «targata» consente di evitare vantaggi eccessivi

Angelo Busani

■ L'attribuzione a uno o più soci del "particolare diritto" alla distribuzione di utili pone il problema dell'**utilizzo della riserva** (ad esempio: per il caso della sua distribuzione oppure per il caso del suo utilizzo per un aumento gratuito del capitale sociale) che sia formata mediante la parte di **utili** che l'assemblea dei soci decida di non distribuire.

La prima situazione da osservare è quella del socio dotato del "particolare diritto" di ottenere una quota degli utili che risultino dal bilancio d'esercizio, a prescindere da una deliberazione assembleare di distribuirli sotto forma di dividendo: qualora una parte dell'utile d'esercizio sia mandata a riserva e di essa sia, in seguito, decisa la distribuzione ai soci (oppure l'imputazione a capitale sociale), quel socio che ha già avuto l'assegnazione di una quota degli utili di bilancio quale suo particolare diritto avrebbe un ulteriore vantaggio per l'utilizzo della riserva, se anch'egli ne beneficiasse.

La seconda situazione da considerare è quella del socio dotato del "particolare diritto" di ottenere una quota di dividendi maggiore di quella che gli spetterebbe in base alla caratura della sua quota di partecipazione al capitale sociale: qui infatti c'è da risolvere il problema se egli partecipi in modo privilegiato anche alla distribuzione della riserva che sia formata con la parte dell'utile d'esercizio che l'assemblea dei soci abbia deciso di non distribuire, ma appunto di mandare a riserva.

Quanto alla prima situazione si pone il tema se sia possibile scongiurare l'effetto di attribuire al socio "privilegiato" un doppio beneficio (che inevitabilmente si verifica in mancanza di una previsione statutaria la quale impedisca questo risultato): quello di incamerare una parte degli utili e quello di beneficiare dell'utilizzo della riserva formata con la parte di utile di cui è stato deciso l'accantonamento. Secondo lo studio n. 48/2016 del Consiglio nazionale del Notariato si tratta

di un obiettivo realizzabile, qualificando tale riserva come "targata" a favore dei soci diversi da quelli dotati del "diritto particolare" alla distribuzione dell'utile, in quanto, se così non fosse, il socio titolare del diritto particolare beneficerebbe due volte del privilegio a lui riconosciuto (a meno che questo trattamento privilegiato dipenda da una precisa scelta in tal senso dei soci).

La "personalizzazione" della riserva non sembra costituire un ostacolo alla sua considerazione in termini di posta del patrimonio netto: se i soci effettuano versamenti a favore della società senza vantare alcun diritto alla loro restituzione, questi apporti contribuiscono alla formazione del patrimonio netto; analoga situazione, evidentemente, si ha anche qualora una parte dell'utile d'esercizio non venga distribuita sotto forma di dividendo, ma sia accantonata.

Con riferimento invece alla seconda situazione, dalla mancanza di una esplicita specificazione sull'estensione del "particolare diritto" al dividendo anche all'utilizzo della riserva derivante dall'accantonamento di utili (sotto forma, ad esempio, di sua distribuzione o di suo utilizzo per l'aumento del capitale sociale), parrebbe conseguire che il socio titolare del particolare diritto alla distribuzione del dividendo non potrebbe vantare un privilegio sull'utilizzo della riserva in questione, in quanto, concludendo diversamente si avrebbe una operatività del "particolare diritto" al dividendo oltre l'ambito nel quale esso è stato concesso. Si rende però possibile, anche in questo caso, sfuggire dalle conseguenze cui si giunge in caso di mancata regolamentazione di questa situazione: e cioè strutturando il "particolare diritto" non solo per permettere un privilegio in caso di distribuzione del dividendo, ma anche in caso di utilizzo della riserva derivante dalla patrimonializzazione dell'utile d'esercizio.